

ESENTE



23592/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO

- Rel. Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE

- Consigliere -

Oggetto

CORREZIONE
ERRORE
MATERIALE
D'UFFICIO

Ud. 23/03/2021 - CC

crn 23592

R.G.N. 1208/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

CORREZIONE ERRORE MATERIALE D'UFFICIO

sul ricorso 1208-2021 proposto da:

(omissis)

in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

(omissis)

, presso l'

(omissis)

(omissis)

che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(omissis)

, elettivamente domiciliata in

(omissis)

presso lo studio legale

(omissis)

, rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis)

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 29120/2019 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata l'11/11/2019;

[Handwritten signature]

2768/21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

Rilevato che:

1. l'avv. (omissis) procuratore costituito per la sig.ra (omissis) controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 29120 del 2019, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui, nel dispositivo, dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall (omissis) ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali "nei confronti (omissis) ", benché quest'ultimo non fosse parte processuale;
2. l (omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..

Considerato che:

4. l'istanza di correzione merita accoglimento;
5. questa Corte ha precisato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; v. anche Cass. n. 572 del 2019);
6. nel caso in esame, l'errore materiale risulta evidente posto che è stata pronunciata condanna alle spese della parte ricorrente, (omissis) in quanto



soccombente, ma non in favore della controricorrente, sig.ra
(omissis) bensì in favore (omissis) che non era parte
del processo;

7. deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la
correzione dell'errore materiale in cui è incorsa la citata
ordinanza, attraverso la eliminazione nel dispositivo, a pag. 4,
secondo rigo, dell'espressione "nei confronti (omissis)";

8. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
procedimento di correzione, poiché esso ha natura
amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito
dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente
(Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).

P.Q.M.

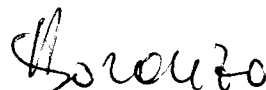
La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 29120 del
2019 sia corretta attraverso la eliminazione nel dispositivo, a
pag. 4, secondo rigo, dell'espressione "nei confronti (omissis)".

Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale
della predetta ordinanza.

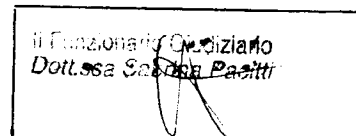
Così deciso nell'adunanza camerale del 23.3.2021

Il Presidente

Dott.ssa Adriana Doronzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 31 AGO 2021



IL CANCELLIERE
Enrico PETTINE

